

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 32

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 agosto 2016

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






## S O M M A R I O

### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. **34.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Enti locali - Norme della Regione Sardegna - Prevista impignorabilità delle somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione ad enti strumentali regionali, enti locali e loro consorzi ed unioni.**
- Usi civici - Norme della Regione Sardegna - Proroga dei termini per la richiesta di sclassificazione del regime demaniale civico dei terreni, inserimento di una ulteriore ipotesi di sclassificazione e sclassificazione di alcuni terreni.**
- Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Esenzione per i piccoli Comuni sardi dal regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.**
- Legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 5 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016”), artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13. .... Pag. 1
- N. **35.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
- Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche - Individuazione delle attività odontoiatriche non soggette ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e delle attività soggette ad autorizzazione sanitaria all’esercizio.**
- Legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell’esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche), artt. 4 e 5..... Pag. 6





# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 34

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Enti locali - Norme della Regione Sardegna - Prevista impignorabilità delle somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione ad enti strumentali regionali, enti locali e loro consorzi ed unioni.**

**Usi civici - Norme della Regione Sardegna - Proroga dei termini per la richiesta di sclassificazione del regime demaniale dei terreni, inserimento di una ulteriore ipotesi di sclassificazione e sclassificazione di alcuni terreni.**

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Sardegna - Esenzione per i piccoli Comuni sardi dal regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno.**

– Legge della Regione Sardegna 11 aprile 2016, n. 5 (“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)”), artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13.

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro-tempore, per la declaratoria di Illegittimità costituzionale degli artt. 1 comma 12, 4 commi 24, 25, 26 e 27, nonché dell’art. 8 comma 13 della Legge Regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 10 giugno 2016.

Sul B.U.R. Sardegna 13 aprile 2016, n. 18 è stata pubblicata la Legge Regionale 11 aprile 2016, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di stabilità 2016)».

Il Governo ritiene che tale legge sia censurabile nelle disposizioni contenute negli artt. 1 comma 12, 4 commi 24, 25, 26 e 27, nonché nell’art. 8 comma 13, per contrasto con gli artt. 117 secondo comma, lettere *l*) e *s*), terzo comma, nonché con l’art. 118 Cost.

Propone pertanto questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti Motivi  
*Art. 1 comma 12 della legge regionale n. 5/2016*

La legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 nell’art. 1 (recante «Disposizioni in materia di programmazione unitaria e finanziaria») così dispone al comma 12.

12. A decorrere dall’anno 2016, si applicano agli enti strumentali della Regione, alle unioni dei comuni, ai consorzi industriali provinciali e ai consorzi di bonifica le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e successive modifiche e integrazioni, relativamente ai fondi, di qualunque natura, messi a disposizione da parte dello Stato, della Regione o dell’Unione europea in favore degli enti locali, delle loro associazioni e dei loro consorzi ed unioni, dei consorzi industriali provinciali e dei consorzi di bonifica, in quanto siano specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione. A tal fine, la dichiarazione di impignorabilità è formalizzata con deliberazione da



adottarsi, a cadenza trimestrale, da parte degli organi di amministrazione degli enti da notificarsi contestualmente alla Tesoreria regionale e agli istituti di credito presso i quali gli enti di cui al presente comma intrattengono rapporti.

Con tale disposizione la Regione estende ad una serie di soggetti (enti strumentali della Regione, enti locali, loro associazioni consorzi ed unioni, consorzi industriali provinciali e consorzi di bonifica) le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 159 decreto legislativo n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), relativamente a qualsiasi tipo di fondi che a tali soggetti vengano concessi purchè destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione.

Il citato art. 159 (recante «Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali») dispone infatti che

«1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. [...]

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

La disposizione in esame è da ritenersi illegittima in quanto incide su materia riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e pertanto eccede dalla competenza regionale.

Tale principio è stato costantemente affermato nella giurisprudenza della Corte.

In particolare nella sentenza n. 273/2012 relativa ad una legge regionale Puglia di analogo contenuto, la Corte ha precisato quanto segue:

Questa Corte, di recente, ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma regionale di contenuto sostanzialmente omologo a quella in esame (art. 25, comma 2, della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1), la quale stabiliva che gli enti nella stessa indicati «non possono essere sottoposti a pignoramenti» (sentenza n. 123 del 2010). Siffatta sentenza, confermando un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, ha ribadito che «l'ordinamento del diritto privato si pone quale limite alla legislazione regionale in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento privato, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione (*ex plurimis*, sentenze n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001; analogamente, sentenza n. 50 del 2005)». La norma scrutinata - ha precisato la pronuncia - «nel disporre la suddetta impignorabilità, introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori non prevista dalla normativa statale riguardante la materia, assegnando “alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti patrimoniali con quegli enti un regime, sostanziale e processuale, peculiare rispetto a quello (ordinario, previsto dal codice civile e da quello di procedura civile) altrimenti applicabile” (sentenza n. 25 del 2007)», incidendo in tal modo su di una materia riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In precedenza, questa Corte aveva, altresì, scrutinato le censure proposte da una Regione nei confronti della norma di una legge dello Stato (art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) che stabiliva «un regime di impignorabilità e inesecutività delle somme di competenza degli enti locali, giacenti nelle contabilità speciali del Ministero dell'interno», dichiarandole non fondate, sul rilievo che concerneva una materia oggetto del parametro costituzionale da ultimo citato, poiché con essa erano stati «estesi degli istituti, l'impignorabilità e l'inesecutività, già conosciuti dal codice di rito (...) di cui non può disconoscersi la natura processuale» (sentenza n. 18 del 2004).



Alla luce di detti principi, risulta palese che il citato art. 1 - estendendo, nei termini sopra indicati, l'istituto dell'impignorabilità (commi 1 e 2) e prevedendo tempi e modi della rilevabilità della stessa da parte del giudice (commi 1 e 3) - ha introdotto una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori dei consorzi di bonifica ed ha stabilito per gli stessi un regime peculiare, operando, quindi, nell'ambito di una materia attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, conseguentemente, ne va dichiarata l'illegittimità costituzionale, restando assorbita ogni altra censura.

La situazione della legge in esame non è diversa; la disposizione impugnata estende sotto il profilo soggettivo ed oggettivo il campo di applicazione di una norma statale (art. 159 decreto legislativo n. 267/2000) che prevede ipotesi di impignorabilità di somme.

Da ciò la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *l*) Cost. nella parte in cui attribuisce invece alla competenza esclusiva dello Stato la materia «giurisdizione e norme processuali».

*Art. 4 commi 24, 25, 26 e 27 della legge regionale n. 5/2016*

La legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 nell'art. 4 (recante «Disposizioni nel settore ambientale e del territorio») così dispone ai commi da 24 a 27:

24. I termini di cui all'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1996, n. 18 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 «Norme in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda»), sono riaperti per la durata di due anni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras) della determinazione con cui si provvede ad accertare la sussistenza e la tipologia degli usi civici nei territori dei comuni per i quali non esista ancora un provvedimento formale di accertamento.

25. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 18-*bis* della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «o siano stati già adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla localizzazione di insediamenti produttivi nelle aree a ciò destinate all'interno delle delimitazioni dei consorzi industriali».

26. I terreni siti in agro di Irgoli, distinti nel catasto terreni al foglio 14, particella 8, foglio 17, particella 1, foglio 18, particelle 2, 3, 4, 5 e 6, foglio 19, particelle 1, 2 e 4, foglio 20, particelle 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 39 e 41, foglio 28, particella 8, per i quali è stata riconosciuta la perdita della destinazione funzionale originaria di terreni boschivi o pascolativi con verbale dell'Argea - Servizio territoriale del nuorese del 15 aprile 2008, costituiscono oggetto di sclassificazione del regime demaniale di uso civico.

27. La disposizione di cui al comma 26 si applica ai terreni siti nel Comune di Orosei che hanno perso l'originaria destinazione di uso civico, identificati catastalmente ai fogli 4, 7, 8, 9, 12, 34, 35, 38, 28, 30, 43, 16, 10, 11, 41. Le cessazioni degli usi civici hanno efficacia dalla data degli atti o provvedimenti ovvero, se precedenti, dalle date indicate negli atti o provvedimenti dalla data in cui è venuta meno la destinazione funzionale degli usi civici.

Le disposizioni in esame sono da ritenersi illegittime in quanto incidono su materia riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost. («tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali») alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e pertanto eccede dalla competenza regionale. Inoltre risulta violato anche il principio di leale collaborazione desumibile dall'art. 118 Cost. (richiamato più volte dalla Corte in relazione a settori in cui vi è una connessione indissolubile tra materie di diversa attribuzione).

In particolare viene prevista una proroga dei termini per la richiesta di sclassificazione dal regime demaniale civico dei terreni (comma 24), l'inserimento di una ulteriore ipotesi di sclassificazione (comma 25), nonché la sclassificazione di alcuni terreni che vengono sottratti al regime demaniale degli usi civici (commi 26 e 27).




Tali disposizioni si pongono in contrasto con il citato art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e con le norme interposte sulla pianificazione congiunta rappresentate dagli artt. 135(1). e 143(2) del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004).

In particolare la copianificazione obbligatoria per le aree vincolate gravate da vincoli paesaggistici prevista dal citato art. 143 è norma di grande riforma economico-sociale. L'attività di ricognizione e delimitazione delle aree tutelate per legge (tra cui gli usi civici), ai sensi dell'art. 142 del codice, costituisce uno dei contenuti minimi del piano paesaggistico (art. 143, comma 1, lettera c, del codice) e deve essere svolta congiuntamente dallo Stato e dalla Regione (art. 135 del codice).

Orbene, le disposizioni impugnate intervengono in modo unilaterale (ed anche con norme provvedimentali, come i commi 26 e 27) anziché con la pianificazione condivisa con gli organi statali, in tal modo violando le disposizioni costituzionali sopra richiamate.

(1) L'art. 135 («Pianificazione paesaggistica»), così dispone: 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati - «piani paesaggistici». L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo art. 143. 2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità. 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO

(2) L'art. 143 («Piano paesaggistico»), così dispone: 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno: a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso a termini dell'art. 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli artt. 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'art. 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione; d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'art. 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'art. 135, comma 3. 2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'art. 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli artt. 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'art. 146, comma 5. 4. Il piano può prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'art. 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli artt. 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146. 5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'art. 145, commi 3 e 4. 6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate. 7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli artt. 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni. 8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti. 9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.



Tali principi sono stati di recente espressi dalla Corte con la sentenza n. 210/2014 proprio in sede di impugnazione di altra legge regionale Sardegna in tema di usi civici (la n. 19/2013), nella quale è stato precisato che:

8.2. - Questa Corte ha affermato che «la conservazione ambientale e paesaggistica» spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., alla cura esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenza n. 367 del 2007), aggiungendo che tale titolo di competenza statale «riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia» (sentenza n. 378 del 2007).

E ciò in aderenza all'art. 9 Cost., che sancisce quale principio fondamentale quello della tutela del paesaggio, inteso come morfologia del territorio, cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale (sentenza n. 367 del 2007).

8.3. - Quanto agli usi civici in particolare, la competenza statale nella materia trova attualmente la sua espressione nel citato art. 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, le cui disposizioni fondamentali questa Corte ha qualificato come norme di grande riforma economico-sociale (sentenze n. 207 e n. 66 del 2012, n. 226 e n. 164 del 2009 e n. 51 del 2006): esse si impongono pertanto al rispetto del legislatore della Regione autonoma Sardegna, tenuto conto dei limiti posti dallo stesso statuto sardo alla propria potestà legislativa (sentenza n. 51 del 2006).

9. - La coesistenza dei due ambiti competenziali impone la ricerca di un modello procedimentale che permetta la conciliazione degli interessi che sono ad essi sottesi. [...]

«la sovrapposizione fra tutela del paesaggio e tutela dell'ambiente si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto e nella misura in cui concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di “una integrazione tra uomo e ambiente naturale”» (sentenza n. 46 del 1995).

In tale prospettiva, deve concludersi che per una efficace tutela del paesaggio e dell'ambiente non è sufficiente un intervento successivo alla soppressione degli usi civici: occorre al contrario garantire che lo Stato possa far valere gli interessi di cui è portatore sin nella formazione del piano straordinario di accertamento demaniale, concorrendo a verificare se sussistano o meno le condizioni per la loro stessa conservazione, ferme restando le regole nazionali inerenti al loro regime giuridico e alle relative forme di tutela.

Con la citata sentenza la Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Sardegna n. 19/2013 nella parte in cui non prevedeva la tempestiva comunicazione del Piano straordinario di accertamento e degli altri atti modificativi dei vincoli di destinazione ai competenti organi statali, affinché lo Stato potesse far valere la propria competenza a tutelare il paesaggio con la conservazione dei vincoli esistenti o l'apposizione di diversi vincoli, e affinché, in ogni caso, effetti giuridici modificativi del regime dei relativi beni non si producessero prima, e al di fuori, del Piano paesaggistico regionale.

Alla luce di tali principi appare evidente come gli effetti modificativi diretti del regime dei beni gravati da usi civici, operati con la legge regionale in esame al di fuori della copianificazione paesaggistica, vengono a porsi in contrasto sia con l'art. 117, secondo comma, lettera *s*) Cost., sia con l'art. 118 Cost. per mancato rispetto del principio di leale collaborazione.

*Art. 8 comma 13 della legge regionale n. 5/2016.*

La legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 nell'art. 8 (recante «Disposizioni in materia di enti locali, pianificazione paesaggistica e urbanistica, edilizia residenziale pubblica e lavori pubblici») così dispone al comma 13:

13. Nel rispetto dei principi di finanza pubblica ed esclusivamente nei casi di violazioni riguardanti il mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2015, ai piccoli comuni sardi non si applicano le sanzioni di cui all'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), qualora i comuni dimostrino di rientrare dallo sfioramento entro l'anno 2016, anche al netto dei ritardi dei trasferimenti regionali, causa ovvero concausa della violazione. La presente disposizione si applica nel territorio regionale in forza della capacità legislativa di cui all'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 1948 e successive modifiche ed integrazioni.

La disposizione in esame prevede, per i piccoli comuni sardi, l'esenzione dal regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno 2015.

La previsione esorbita dalla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'art. 3 dello Statuto speciale Sardegna (approvato con legge costituzionale n. 3/1948).



Infatti la disciplina sanzionatoria contenuta nella legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), all'art. 31 (recante «Patto di stabilità interno degli enti locali»), comma 26(3)viene a collocarsi all'interno di un quadro normativo volto ad assicurare il rispetto dei vincoli posti dallo stesso Patto di Stabilità, ed è quindi riconducibile all'ambito della finanza pubblica e non di certo a quello degli enti locali e della finanza locale.

Ne consegue che la disposizione impugnata, introducendo deroghe all'art. 31, comma 26, della legge n. 183/2011, eccede dalle competenze della Regione fissate dall'art. 3 dello statuto regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 117, terzo comma Cost. («coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»).

*P. Q. M.*

*Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare gli artt. 1 comma 12, 4 commi 24, 25, 26 e 27, ed 8 comma 13 della Legge Regionale Sardegna 11 aprile 2016, n. 5, per i motivi illustrati nel presente ricorso.*

*Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:*

*1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 10 giugno 2016.*

Roma, 13 giugno 2016

*L'Avvocato dello Stato: DE BELLIS*

16C00181

N. 35

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 21 giugno 2016  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

**Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche - Individuazione delle attività odontoiatriche non soggette ad autorizzazione o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e delle attività soggette ad autorizzazione sanitaria all'esercizio.**

– Legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche), artt. 4 e 5.

Ricorso *ex art.* 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, con sede a Cittadella Regionale, viale Europa - Località Germaneto, 88100 - Catanzaro per la declaratoria della illegittimità costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 10 giugno 2016, degli articoli 4 e 5 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 47 del 21 aprile 2016.

(3) L'art. 31 comma 26 della legge n. 183/2011 così dispone: 26. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza: a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione; e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'art. 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data 30 giugno.



In data 21 aprile 2016, nel n. 47 del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, è stata pubblicata la legge regionale 20 aprile 2016, n. 10 intitolata «Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche».

In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 4 della legge - rubricato «Attività odontoiatrica non soggetta ad autorizzazione o a segnalazione certi di inizio attività - SCIA» - stabilisce che «non sono soggetti ad autorizzazione sanitaria all'esercizio, né a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), gli studi odontoiatrici che effettuano esclusivamente visite e/o diagnostica strumentale non invasiva».

Il successivo art. 5 - rubricato «Attività odontoiatrica soggetta ad autorizzazione sanitaria all'esercizio» - dispone invece quanto segue:

«È soggetta ad autorizzazione sanitaria all'esercizio, con integrale applicazione del procedimento previsto dalla legge regionale n. 24/2008:

a) l'attività volta ad erogare prestazioni odontoiatriche all'interno di ambulatori o di altre strutture sanitarie comunque non rientranti nella definizione di "studio odontoiatrico" di cui all'art. 2;

b) in via residuale, l'attività degli studi odontoiatrici che non rientra tra le prestazioni a minore invasività elencate nell'Allegato "B" alla presente legge, fatte salve le previsioni di cui all'art. 4».

Dette disposizioni eccedono le competenze regionali, invadono quelle statali e sono perciò violative di previsioni costituzionali: esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

#### *Motivi di diritto*

#### *Prolegomeni*

Per meglio comprendere il senso e la portata delle censure che si verranno esponendo è d'uopo premettere che la Regione Calabria, per la quale si era verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il 17 dicembre 2009 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), un Accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - comprensivo di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario - il quale individuava, come previsto dalla norma, gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa (Stato-Regioni) prevista dal comma 173 della medesima disposizione.

Peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni previste dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, nonché dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, e dai successivi interventi legislativi in materia, in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8 comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Regione Calabria è stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007 n. 159 convertita in legge 29 novembre 2007, n. 222.

La norma da ultimo citata prevede infatti che, «qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro ... si prefigurino il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, d.l. cit.); in caso di inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inadeguati o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario *ad acta* per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (art. 4, comma 2, primo periodo, d.l. cit.).



Ed infatti, nella seduta del 30 luglio 2010, il Consiglio dei ministri deliberò la nomina di un Commissario *ad acta* per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Calabria, individuando lo stesso nella persona del Presidente *pro tempore* della Regione.

Successivamente, ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010, il Commissario *ad acta* approvò i Programmi operativi con i quali fu data prosecuzione al Piano di Rientro 2013-2015.

Sopraggiunta la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il Consiglio dei ministri, con delibera del 12 marzo 2015, ha conferito, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della stessa legge, l'incarico di Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro all'ing. Massimo Scura, secondo i Programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009.

Tale delibera attribuisce al nuovo Commissario *ad acta* i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro tempore* della Giunta regionale calabra. Al nuovo Commissario è stato infatti assegnato l'incarico prioritario di adottare ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, e nell'ambito della cornice normativa vigente.

In particolare, il mandato commissariale del 12 marzo 2015 affida al Commissario *ad acta*, al punto 10), tra le azioni e gli interventi prioritari, l'«attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale».

Alla luce del contesto normativo ed amministrativo testé descritto, la legge regionale 20 aprile 2016, n. 10 contiene disposizioni che, come s'è detto, appaiono sotto più rispetti viziato d'illegittimità costituzionale.

## A

1. Sotto un primo profilo, si osserva infatti che gli articoli 4 e 5 della legge regionale Calabria 20 aprile 2016, n. 10 - d'ora, in avanti, per brevità, la legge -, identificando le attività odontoiatriche rispettivamente non soggette ad autorizzazione sanitaria all'esercizio o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 4) e quelle che sono invece soggette ad autorizzazione sanitaria all'esercizio (art. 5), dettano norme in materia sanitaria in costanza di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario alla cui attuazione è esclusivamente competente il Commissario *ad acta* in carica.

Per questo aspetto le due disposizioni sono incostituzionali, in primo luogo, per violazione dell'art. 120, comma 2, Cost. interferendo pesantemente con le funzioni commissariali di cui al punto 10) della deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 12 marzo 2015 la quale, come s'è detto, tra le azioni e gli interventi prioritari ha posto l'«attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale».

L'adeguamento alla legislazione statale della normativa regionale in materia di autorizzazioni allo svolgimento di attività sanitaria è dunque compito e funzione - prioritaria e precipua - del Commissario *ad acta*, compito e funzione nelle quali la Regione commissariata non può indebitamente surrogarsi stabilendo, in via normativa, quali sono le attività sanitarie il cui esercizio è soggetto ad autorizzazione e quali, invece, non lo sono o per le quali è sufficiente una semplice segnalazione certificata d'inizio attività.

Legiferando in materia la Regione Calabria si è perciò illegittimamente riappropriata di un potere dal cui esercizio è stata temporaneamente interdetta per effetto dell'esercizio, da parte del Governo, del potere sostitutivo previsto dall'art. 120, comma 2, Cost. - e dalle relative norme statali di attuazione (in generale, quanto ai modi e ai termini, dall'art. 8 della legge n. 131/2003 e, nello specifico, dall'art. 4 del decreto-legge n. 159/2007) - al fine di garantire «la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» in materia di prestazioni sanitarie; e, così facendo, è perciò incorsa, *eo ipso*, nella violazione del precetto costituzionale sopra richiamato.

Si ricorda che, di recente, codesta Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 120, comma 2, Cost., di altre disposizioni emanate dalla Regione Calabria proprio in materia sanitaria - legge regionale



29 marzo 2013, n. 12 - anche allora sotto il profilo della indebita interferenza della legge regionale impugnata con l'attività e le funzioni del commissario *ad acta* (sentenza 5 maggio 2014, n. 110).

In quell'occasione codesta Corte ha ricordato che la giurisprudenza costituzionale «ha più volte affermato che l'operato del commissario *ad acta*, incaricato dell'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del Piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali» (sul punto, v. anche le sentenze 3 maggio 2013, n. 79, 26 febbraio 2013, n. 28, 14 febbraio 2013, n. 18, 25 maggio 2012, n. 131, 11 marzo 2011, n. 78).

Nella citata sentenza n. 79/2013 codesta Corte ha poi ulteriormente precisato che anche «la mera potenziale situazione di interferenza con le funzioni commissariali è idonea - a prescindere dalla ravvisabilità di un diretto contrasto con i poteri del commissario - ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.».

2. Sotto altro, ma concorrente, profilo mette poi conto osservare che le stesse disposizioni regionali, prevedendo interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati dal Piano di rientro e, segnatamente, dal «Programma 5» del Piano - approvato con decreto del Commissario *ad acta* n. 14 del 2 aprile 2015 -, riguardante le autorizzazioni e gli accreditamenti, si pongono in contrasto con i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009: e, in particolare, con quello fissato dal comma 95 dell'art. 2 citato a mente del quale gli interventi previsti nell'Accordo Stato-Regione e nel relativo Piano di rientro «sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro».


Per questo riguardo le disposizioni regionali all'esame, intervenendo in ambito - quello autorizzatorio - che, siccome contemplato dall'Accordo sottoscritto e dal relativo Piano di rientro, è attualmente riservato alla competenza del Commissario *ad acta*, violano pertanto l'art. 117, comma 3, Cost. contrastando con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute.

Con la citata sentenza n. 79 del 2013 codesta Corte ha infatti evidenziato che la giurisprudenza costituzionale «ha ripetutamente affermato che l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», peraltro in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012 e n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010).

In tale contesto, la Corte ha già più volte riconosciuto all'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 natura di «principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (così la già ricordata sentenza n. 79/2013 che richiama a sua volta le pronunce 18 aprile 2012, n. 91, 12 maggio 2011, n. 163, 11 aprile 2011, n. 123, 23 aprile 2010, n. 141 e 17 marzo 2010, n. 100).

«Tali norme - prosegue, in motivazione, la sentenza n. 79/2013 - hanno, infatti, reso vincolanti per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato».

Per queste ragioni gli articoli 4 e 5 della legge regionale Calabria n. 10/2016 sono costituzionalmente illegittimi per violazione degli articoli 120, comma 2, Cost. e 117, comma 3, Cost.



## B

L'art. 4 della legge è però incostituzionale anche sotto un altro profilo.

Esso prevede, infatti, con formulazione generica e poco perspicua, che non sono soggetti né ad autorizzazione sanitaria all'esercizio né a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) quegli studi odontoiatrici che «effettuano esclusivamente visite e/o diagnostica strumentale non invasiva».

Per questo riguardo la norma si pone in palese contrasto con quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 il quale, nel quadro della disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, prevede, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, la definizione di «requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi».

L'art. 8-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992 stabilisce poi, per quanto qui interessa, che l'esercizio di attività sanitarie è subordinato «al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-*ter*» (art. 8-*bis*, comma 3): tale disposizione, quanto agli studi odontoiatrici, prevede che «l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi» (art. 8-*ter*, comma 2).

L'art. 4 della legge regionale Calabria n. 10/2016, prevedendo in maniera assolutamente generica l'esclusione dall'autorizzazione sanitaria e dalla segnalazione certificata inizio attività gli studi odontoiatrici che effettuano visite e/o prestazioni diagnostiche strumentali «non invasive», senza peraltro specificare in alcun modo il livello di invasività, si pone dunque in contrasto con il principio fondamentale di tutela della salute di cui sono espressione le citate disposizioni del decreto legislativo n. 502/1992 e, pertanto, viola i precetti di cui agli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione.

Giova a tal proposito rammentare che con sentenza 16 aprile 2015, n. 59 codesta Corte ha evidenziato come «la competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private debba senz'altro essere inquadrata nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato» (sentenze 31 marzo 2006, n. 134 26 maggio 2005, n. 200; nello stesso, sent. 19 dicembre 2012, n. 292 e 22 novembre 2012, n. 260).

Da tanto consegue - prosegue la Corte - «che, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., le scelte del legislatore regionale devono svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali riservati alla legislazione dello Stato (sentenze n. 162 del 2004 e n. 282 del 2002, ordinanza n. 323 del 2010)».

Quanto poi all'obbligatorietà di autorizzazione da parte degli studi medici ed odontoiatrici, la medesima sentenza n. 59 del 2015 ha precisato che gli articoli 8 e 8-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabiliscono «requisiti minimi» di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie (sentenza n. 292 del 2012) ed esprimono principi fondamentali nella materia «tutela della salute» (sentenze n. 245 e n. 150 del 2010).

Su tali basi la Corte ha giudicato pertanto incostituzionale la legge della Regione Abruzzo 17 aprile 2014, n. 21 che aveva espunto dal regime autorizzatorio una serie di prestazioni, tra cui numerosi interventi dentali e ortodontici in relazione ai quali, secondo la Corte, non è ipotizzabile il venir meno dei livelli essenziali di garanzia previsti dal legislatore statale in ordine alla qualità e sicurezza delle cure ed all'idoneità delle dotazioni tecniche e strumentali.

Per le suesposte ragioni l'art. 4 della legge regionale Calabria n. 10/2016 - che genericamente esenta da autorizzazione sanitaria l'esercizio di attività odontoiatrica non invasiva - si pone in contrasto con gli articoli 32 e 117, comma 3, Cost. ed è perciò costituzionalmente illegittimo.



*P. Q. M.*

*Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, gli arti. 4 e 5 della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 47 del 21 aprile 2016, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 10 giugno 2016.*

*Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:*

*1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 10 giugno 2016, della determinazione di impugnare la legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;*

*2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 47 del 21 aprile 2016.*

*Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.*

Roma, 13 giugno 2016


*Il vice Avvocato generale dello Stato: MARIANI*

16C00182

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUR-032) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

